

31 marzo 2026

FOCUS GIURISPRUDENZA

Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 1116 del 12/02/2026

Contratti Pubblici. Inammissibilità della proroga tecnica se il termine del contratto è già scaduto. Ricorso alla proroga tecnica solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione del contratto. Art. 120, comma 11, del D. Lgs n. 36/2023 (art. 106, comma 11 del previgente Codice dei Contratti)

La proroga “tecnica” ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro: una volta scaduto un contratto, dunque, l’amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara.

Questo è quanto affermato dal **Consiglio di Stato** con la sentenza in commento.

La questione trae origine da un ricorso proposto innanzi al **TAR Lazio**, avente ad oggetto un provvedimento con il quale la S.A., nell’ambito di una procedura negoziata finalizzata alla stipula di un Accordo quadro, aveva disposto la proroga tecnica dell’affidamento del contratto di somministrazione di lavoro e servizi connessi.

Nello specifico, la durata dell’Accordo quadro era fissata dal disciplinare in sette mesi a decorrere dal 31 ottobre 2023 fino a maggio 2024, con una opzione di estensione per ulteriori sei mesi; lo stesso disciplinare, inoltre, riconosceva, in capo alla S.A. di avvalersi della “la facoltà di cui all’art. 106, comma 11, (del D. Lgs n. Codice 50/2016, applicabile *ratione temporis*, n.d.r.) di estendere la durata dell’Accordo per il tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo contraente nelle more dell’espletamento della relativa procedura ad evidenza pubblica”.

Ai fini di una maggiore comprensione della fattispecie in esame, si ritiene utile illustrare i seguenti passaggi temporali in punto di fatto, e precisamente.

In prossimità della scadenza dell’Accordo (maggio 2024), la S.A. esercitava la facoltà di proroga/estensione dell’affidamento per ulteriori 6 mesi fino al 31 dicembre 2024, poi ulteriormente esteso sino all’8 marzo 2025; tale termine veniva prorogato ulteriormente fino al 15 aprile 2025; il **7 aprile 2025** l’Amministrazione delegava la società Invitalia ad indire una nuova gara e il **14 aprile 2025** l’Amministrazione disponeva la c.d. “proroga tecnica”.

Tale ulteriore dilazione veniva contestata dalla società ricorrente, innanzi al **TAR Lazio**, per mancanza dei requisiti legittimanti il ricorso alla “proroga tecnica” di cui all’art. **106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016** (oggi art. 120, comma 11 del Codice dei Contratti).

Il **Giudice di prime cure**, respingeva il ricorso “...sul presupposto che sussistessero, nel caso di specie, i presupposti di legge per procedersi alla proroga tecnica richiesta dall’amministrazione” in quanto “Nel caso in esame, la possibilità di proroga era stata prevista nella lex specialis di gara; dunque, la proroga oggetto di impugnativa, malgrado qualificata dalle parti come “tecnica” (il nomen attribuito dalla pubblica amministrazione, come noto, non è di per sé dirimente; si veda di recente Consiglio di Stato, sez. III, n.

*5051/2024, in tema di differenza tra proroga e rinnovo del contratto), deve essere sussunta in quelle “contrattuali” (in effetti, la proroga “contrattuale” è così definita poiché trova la sua fonte nella lex specialis di gara e/o nel contratto; **trattasi, pertanto, di una circostanza negoziale già preventivata a monte dall’amministrazione e dall’operatore economico contraente.**”*

Avverso le statuizioni del **TAR Lazio**, l’impresa ricorrente ha proposto appello innanzi al **Consiglio di Stato**, rilevando l’erroneità della sentenza, nella parte in cui, ha qualificato la proroga, non come proroga “tecnica”, **ma come proroga “contrattuale”**, quindi svincolata dal presupposto della nuova gara in corso di finalizzazione, come disposto dalla normativa sopra richiamata.

Istruita la causa, questa è stata posta in decisione.

Il **Supremo Consesso**, esaminati gli atti, ha ritenuto meritevole di accoglimento i motivi di appello proposti, adducendo le seguenti argomentazioni.

Nel caso di specie il **Giudice d’appello** ha rilevato che la proroga del 14 aprile 2025, disposta dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. **106, comma 11, del Codice 50**, è avvenuta quando la S.A. “...aveva già in precedenza “consumato” l’opzione della proroga contrattuale”, pertanto, questa andava ricondotta “...nell’alveo di una classica proroga tecnica, azionabile solo alle condizioni espressamente previste dalla legge. Tra queste, la più importante è evidentemente la sua stretta strumentalità a garantire la continuità del servizio, per il tempo strettamente necessario a concludere una gara già in corso”.

Tuttavia, come rileva il **Consiglio di Stato**, l’esigenza di garantire la continuità del servizio non può di fatto giustificare il continuo rinvio dell’indizione di una nuova procedura di gara, pertanto “**Va ribadito che la proroga “tecnica” ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro: una volta scaduto un contratto, dunque, l’amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara** (ex pluribus, già Cons. Stato, V, 8 luglio 2008, n. 3391):

Orbene, nel caso di specie conclude il **Consiglio di Stato** “...la determina di “proroga tecnica” dell’Accordo quadro risale al 14 aprile 2025, contemporaneamente alla scadenza del contratto precedentemente sottoscritto ed alcune settimane prima della indizione della nuova procedura, che pertanto non poteva dirsi, in quel momento, già “in corso”.

Alla luce delle superiori argomentazioni il **Consiglio di Stato** ha accolto l’appello con conseguente annullamento del provvedimento disponente la proroga tecnica per difetto dei presupposti legittimanti la sua adozione.

* * *

Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 1834 del 6 marzo 2026

Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica è relativo e sussiste solo se gli elementi economici inseriti nell’offerta tecnica consentono di ricostruire l’offerta complessiva o di influenzare la valutazione della commistione.

La sentenza in esame affronta il tema, di particolare rilevanza nelle procedure ad evidenza pubblica, della **commistione tra offerta tecnica ed economica**.

Nel caso concreto, la società seconda classificata contestava l'aggiudicazione deducendo che l'aggiudicataria avesse inserito, all'interno dell'offerta tecnica, un computo metrico estimativo delle migliorie, completo di indicazione dei prezzi, in violazione del **principio di separazione tra offerta tecnica ed economica** e della *lex specialis* che vieta l'inserimento di elementi economici anticipatori.

Il **TAR Lazio** aveva respinto il ricorso e il **Consiglio di Stato** conferma tale decisione.

Il Collegio ribadisce un orientamento ormai consolidato: il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica **non ha carattere assoluto**, ma va valutato in concreto, verificando se gli elementi economici inseriti nell'offerta tecnica siano idonei a **ricostruire l'offerta economica complessiva** o comunque a **influenzare la valutazione della commissione**.

Ne deriva che non ogni riferimento economico è proibito; è vietato solo **la anticipazione significativa e idonea a compromettere la segretezza dell'offerta economica**.

La decisione valorizza una distinzione fondamentale:

- a) **Elementi economici ammissibili**: sono consentiti quando riguardano singole componenti tecniche (es. migliorie), non permettono di desumere il ribasso o l'offerta complessiva e sono funzionali alla comprensione tecnica della proposta.
- b) **Elementi vietati**: sono vietati quando consentono, anche solo potenzialmente, di **ricostruire l'offerta economica** ed incidono sulla imparzialità della valutazione tecnica.

Nel caso di specie, il computo metrico riguardava **solo lavorazioni migliorative**, estranee all'importo a base d'asta, e quindi non idoneo a rivelare l'offerta economica complessiva.

La sentenza sottolinea che il divieto di commistione deve essere interpretato alla luce di ragionevolezza, proporzionalità ed esigenza concrete della gara. In particolare, quando la *lex specialis* richiede soluzioni migliorative, è fisiologico che l'offerta tecnica contenga anche valutazioni di costo, comparazioni economiche e parametri quantitativi. **Un'interpretazione rigida del divieto porterebbe infatti, a svuotare di contenuto la stessa offerta tecnica.**

La pronuncia offre indicazioni pratiche rilevanti per:

- **le Stazioni appaltanti**: che devono valutare in concreto l'idoneità lesiva degli elementi economici e non possono disporre esclusioni automatiche per qualsiasi riferimento economico;

gli **operatori economici**: per i quali è possibile inserire elementi economici strettamente funzionali alla proposta tecnica, evitando però dati che possono far emergere il ribasso, l'importo complessivo e la struttura economica dell'offerta.

* * *

Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 2129 del 16 marzo 2026

L'erroneo inserimento di elementi dell'offerta tecnica nella busta amministrativa non è emendabile, né tramite il soccorso istruttorio né come errore materiale, dovendo operare il principio di autoresponsabilità nei limiti dell'art. 101, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023; le certificazioni premiali devono essere possedute, nei RTI, da tutti i componenti, per i consorzi (anche in RTI), anche dalle consorziate esecutrici.

La decisione del **Consiglio di Stato n. 2129/2026** affronta una pluralità di questioni centrali nel diritto dei contratti pubblici, alla luce del D. Lgs. n. 36/2023, ossia:

- L'interpretazione della *lex specialis* di gara;
- Regime delle certificazioni premiali (ISO 45001 ISO 14001) nei raggruppamenti e nei consorzi;
- Limiti all'emendabilità dell'offerta tecnica;
- Rapporto tra errore materiale, soccorso istruttorio e principio di autoresponsabilità.

La controversia trae origine da una procedura di affidamento lavori in cui il disciplinare prevedeva punteggi premiali per il possesso delle certificazioni ISO 45001 e 14001, per i RTI era richiesto il possesso in capo a tutti gli operatori e per i consorzi, anche in capo alle consorziate esecutrici.

Il RTI classificatosi quarto in graduatoria, non ottenendo il punteggio premiale perché le certificazioni della consorziate esecutrice erano inserite nella busta amministrativa, e non in quella tecnica, proponeva ricorso.

Il **TAR** accoglieva il ricorso ritenendo scusabile l'errore e comunque possibile valorizzare la documentazione comunque presente negli atti di gara.

Il **Consiglio di Stato**, in riforma, giunge alla conclusione opposta, chiarendo che le clausole *della lex specialis* devono essere interpretate in modo sistematico e teleologico, non atomistico.

Nel caso di specie **la previsione relativa ai RTI e quella relativa ai consorzi non sono alternative, ma complementari**, anche quando il consorzio partecipa in RTI, resta ferma la necessità che le consorziate esecutrici possiedano le certificazioni.

La soluzione è fondata sulla funzione sostanziale del requisito: **le certificazioni ISO riguardano le qualità dell'esecuzione**; pertanto devono essere possedute da chi **materialmente esegue le prestazioni**.

Per quel che concerne, invece **l'errore nella formulazione dell'offerta tecnica**, il Collegio afferma con chiarezza che l'inserimento della documentazione tecnica nella busta amministrativa costituisce un **errore non scusabile e non emendabile**. Infatti il disciplinare imponeva espressamente l'inserimento delle certificazioni nella busta tecnica prevedendo che la loro assenza impedisse l'attribuzione del punteggio. Non rileva, quindi, che le certificazioni fossero comunque presenti negli atti e che il concorrente intendesse avvalersene ma conta esclusivamente **la corretta collocazione documentale secondo le regole di gara**. Tra l'altro, a causa dell'inversione procedimentale, la commissione non aveva aperto la busta amministrativa non potendo così riconoscere l'errore.

Il Consiglio di Stato, distingue a tal proposito **l'errore materiale**: emendabile solo se riconoscibile ex ante e **l'errore interpretativo**: mai scusabile. Nel caso di specie si tratta di errore imputabile alla diligenza del concorrente e quindi non correggibile.

La sentenza ribadisce anche un principio consolidato, ora confermato dal nuovo codice: il soccorso istruttorio non può riguardare elementi dell'offerta tecnica, le certificazioni fanno parte dell'offerta tecnica e dunque non sono sanabili.

L'art. 101, comma 4, rappresenta l'unica via ordinaria di emendabilità degli errori dell'offerta, con esclusione di soluzioni atipiche. La correzione è rimessa al concorrente e deve avvenire entro un termine preciso (prima dell'apertura delle buste).

La decisione valorizza in modo incisivo il principio di autoresponsabilità; il concorrente sopporta le conseguenze degli errori interpretativi e degli errori materiali non tempestivamente corretti.

Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 2368 del 20 marzo 2026

In materia di appalti pubblici la verifica di anomalia dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica della Stazione appaltante, esercitabile anche in assenza di soglie predeterminate, sulla base di elementi concreti di attendibilità.

La decisione riguarda una procedura aperta per la gestione di un centro di permanenza per i rimpatri. L'operatore economico, classificatosi primo, veniva escluso all'esito della **verifica di anomalia per incongruità dell'offerta**, in particolare con riferimento ai costi dei pasti (circa 5,80 contro una base stimata di oltre euro 12), allo **scostamento dai parametri ministeriali sul costo del lavoro** e alla **mancanza di adeguate giustificazioni circa economie di scala e organizzazione aziendale**.

Il **TAR Friuli Venezia Giulia** respingeva il ricorso; la decisione è stata confermata dal **Consiglio di Stato**. Il cuore della controversia riguarda **l'interpretazione dell'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023**, ossia se la verifica dell'anomalia può essere attivata solo se la *lex specialis* ha predeterminato i relativi indici oppure anche in presenza di elementi concreti non previamente tipizzati.

L'appellante sosteneva una lettura "rigida" della norma, fondata sulla necessaria predeterminazione dei criteri.

Il **Consiglio di Stato** respinge tale impostazione affermando il **superamento del modello matematico**. Il nuovo codice abbandona la logica delle soglie automatiche, introducendo un modello sostanziale e flessibile di verifica. **L'anomalia** non è più una deviazione numerica, ma una **"possibile criticità" da accertare in concreto**.

la Stazione appaltante può attivare la verifica anche senza soglie predeterminate, valorizzando elementi specifici emergenti in gara ed integrare la valutazione con elementi non previsti dalla *lex specialis*.

La clausola del disciplinare, dunque, che consente la verifica sulla base di "altri elementi", è ritenuta legittima.

Il **giudizio di anomalia** deve essere **unitario e sintetico**, non potendo essere frammentato sulle singole voci e deve **mirare a verificare affidabilità complessiva e sostenibilità**. Nel caso concreto, decisiva è stata la drastica sottostima del costo dei pasti e l'assenza di prova circa il mantenimento dei standard qualitativi richiesti.

Particolarmente significativa è l'attenzione alla qualità del servizio (nel caso, alimentazione nei Centri Permanenza Rimpatri) e all'incompatibilità tra ribasso e standard minimi richiesti. La decisione valorizza il **principio secondo cui un'offerta può essere anomala anche se formalmente sostenibile, ma inadeguata rispetto agli standard qualitativi della gara**.

La sentenza rafforza l'onere probatorio dell'operatore:

- Le economie di scala devono essere **dimostrate in concreto**;
- I dati aziendali devono essere giustificati in chiave prospettica.

Non è sufficiente il richiamo generico a rapporti commerciali consolidati e vantaggi fiscali.

La sentenza valorizza un approccio sostanziale, coerente con la finalità del Codice: selezionare l'offerta realmente affidabile, non solo la più economica.

TAR Lombardia, Milano, sez. I, sent. n. 1135 del 6 marzo 2026

Nella finanza di progetto, la fase di individuazione del promotore non è gara ma valutazione discrezionale di interesse pubblico; il relativo esito è immediatamente impugnabile. È legittima la motivazione per relationem se gli atti sono accessibili.

La pronuncia affronta una controversia insorta nell'ambito di una procedura di finanza di progetto su iniziativa pubblica ex art. 193 del D. Lgs. n. 36/2023.

La società ricorrente, esclusa dalla fase di selezione delle proposte da sottoporre a valutazione, impugnava: la delibera di individuazione delle proposte, successivamente, anche gli atti sopravvenuti di approvazione dei progetti ritenuti di pubblico interesse.

Le censure principali riguardavano:

- Difetto di motivazione;
- Violazione dei principi di trasparenza e comparazione;
- Illegittimità dell'avviso pubblico;
- Mancato contraddittorio procedimentale.

La decisione si segnala per l'approfondimento di diversi profili:

Per quel che concerne **la natura della fase di individuazione del promotore**: il TAR ribadisce che **la fase ex art. 193, commi 5 e 6 non costituiscono una procedura di gara**, ma una fase autonoma e preliminare ed è caratterizzata da **ampia discrezionalità amministrativa** e funzionale alla verifica dell'interesse pubblico della proposta, non alla selezione concorrenziale della migliore offerta.

Sull'immediata impugnabilità degli atti, in linea con l'adunanza Plenaria n. 1/2012, il TAR afferma che **l'atto conclusivo della prima fase è immediatamente lesivo ed i concorrenti esclusi subiscono un arresto definitivo della propria proposta**, ne deriva la piena sussistenza dell'interesse a ricorrere.

Particolarmente rilevante è il passaggio sulla motivazione; il TAR ritiene legittima la **motivazione per relationem** agli atti istruttori e, sottolineando che è sufficiente la **disponibilità degli atti tramite accesso**, valorizza il **principio di diligenza dell'operatore economico**.

TAR Sicilia, Catania, sez. III, sent. n. 889 del 19 marzo 2026

Nelle gare di lavori, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), D. Lgs. n.36/2023, come modificato dal D. Lgs. n. 209/2024, la consorziata designata quale esecutrice deve possedere in proprio i requisiti di qualificazione richiesti, non essendo più consentito il cumulo automatico con quelli del consorzio; la relativa carenza non è sanabile né mediante soccorso istruttorio né tramite sostituzione ex art. 97, ove originaria.

La pronuncia in esame affronta una questione centrale del nuovo diritto dei contratti pubblici: **la qualificazione delle consorziate esecutrici nei consorzi stabili alla luce del D. Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. n. 209/2024 (c.d. Correttivo)**.

Nel caso di specie, un consorzio stabile veniva escluso da una procedura negoziata per lavori marittimi, poiché **la consorziata designata quale esecutrice non possedeva la qualificazione richiesta nella categoria prevalente (OG7, classifica IV)**, essendo in possesso di una classifica inferiore.

Il consorzio sosteneva di aver partecipato in **“forma mista”** (parte in proprio e parte tramite consorziata), che la carenza della consorziata potesse essere sanata tramite soccorso istruttorio o sostituzione ex art. 97 e che non fosse necessario indicare puntualmente le quote di esecuzione.

Il TAR respinge integralmente il ricorso.

Il cuore della decisione è **l'interpretazione dell'art. 67, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 267/2023**, nel testo modificato dal Correttivo. **Il TAR** afferma con chiarezza che: **quando il consorzio stabile designa una consorziata esecutrice, i requisiti devono essere posseduti da quest'ultima in proprio (o tramite avvalimento), senza possibilità di cumulo automatico con quelli del consorzio.**

Si tratta di una presa di posizione netta che conferma il superamento del tradizionale “cumolo alla rinfusa”, ossia del meccanismo per cui il consorzio poteva far valere indistintamente i requisiti delle consorziate.

Per quel che concerne la **partecipazione mista** del consorzio, il **TAR** esclude tale possibilità, desumendolo dal fatto che la dichiarazione sulla ripartizione delle lavorazioni non risultava depositata in gara. Ne consegue che **la partecipazione mista non si presume ma deve emergere chiaramente dagli atti di gara e non è ammesso integrare ex post la documentazione per ricostruire una diversa modalità partecipativa.**

La sentenza ribadisce un principio ormai consolidato, ma qui rafforzato da nuovo quadro normativo: **il soccorso istruttorio non può sanare la mancanza di requisiti di qualificazione**, sottolineando come il requisito **SOA** è elemento sostanziale dell'offerta, la sua mancanza comporta l'esclusione e l'intervento postumo violerebbe la *par condicio*.

Il TAR esclude anche la possibilità di **sostituzione della consorziata**, chiarendo che **la sostituzione è ammessa solo se il requisito viene meno successivamente, non se manca ab origine.**

PARERI MIT SUPPORTO GIURIDICO

[Parere MIT, n. 4027 del 5 febbraio 2026](#)

Il termine di 15 giorni per l'anticipazione ex art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023 è ordinatorio; l'erogazione è possibile anche oltre, se sussistono avvio della prestazione e garanzia fideiussoria.

Il parere in esame affronta una questione di rilevante interesse pratico nella fase esecutiva degli appalti pubblici: **il termine di decorrenza e le condizioni per il riconoscimento dell'anticipazione del prezzo** ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento al superamento del termine di 15 giorni dalla consegna dei lavori.

Il Servizio chiarisce che **il termine di 15 giorni**, previsto per l'erogazione dell'anticipazione, **non ha natura perentoria**, bensì ordinatoria.

Tale interpretazione si fonda sull'assenza di una qualificazione espressa da parte del legislatore e risulta coerente con i principi generali dell'ordinamento, evitando letture eccessivamente formalistiche che potrebbero compromettere la funzionalità dell'azione amministrativa.

Il parere valorizza correttamente il **nesso funzionale tra anticipazione e “effettivo inizio della prestazione”**, individuato dal legislatore come presupposto sostanziale dell'istituto. L'anticipazione non è quindi un automatismo temporale, ma uno strumento finanziario volto a sostenere l'avvio dell'appalto. Ne deriva che il decorso del termine non esaurisce la possibilità di erogazione, purchè sussista ancora una connessione concreta con l'avvio e lo sviluppo delle lavorazioni.

Elemento centrale della disciplina resta la prestazione della garanzia fideiussoria, condizione necessaria per l'erogazione. Il ritardo nella sua presentazione, non determina automaticamente la perdita del diritto all'anticipazione, ma impone una valutazione caso per caso.

Particolarmente significativa è l'apertura del parere alla **valutazione discrezionale della Stazione appaltante**, che deve tener conto di una pluralità di elementi:

- Il tempo trascorso dalla consegna dei lavori;
- lo stato di avanzamento effettivo delle attività;
- il cronoprogramma contrattuale;
- le motivazioni del ritardo imputabili all'operatore.

Tale impostazione si colloca nel solco dei principi generali; risultato, fiducia e accesso al mercato, favorendo una lettura orientata all'efficienza.

Resta fermo il limite espresso dal legislatore: l'appaltatore **decade dal beneficio dell'anticipazione** qualora il ritardo nell'esecuzione sia a lui imputabile e incida sul rispetto dei tempi contrattuali.

* * *

Parere MIT, n. 4072 del 2 marzo 2026

L'importo stimato dell'appalto deve includere anche il quinto d'obbligo, quale opzione contrattuale prevista ex ante, a prescindere dalla sua effettiva attivazione.

Il parere in esame affronta una questione di rilevante interesse pratico nella disciplina dei contratti pubblici, concernente il corretto calcolo dell'importo stimato dell'appalto, ai sensi dell'**art. 14, comma 4. Del D. Lgs n. 3672023**, in presenza del c.d. **quinto d'obbligo** e di clausole opzionali finalizzate al recupero del ribasso d'asta.

Il chiarimento ribadisce un principio ormai consolidato: l'importo stimato dell'appalto deve riflettere il **valore massimo potenziale** del contratto, includendo tutte le possibili espansioni del rapporto contrattuale, purché previste nei documenti di gara.

In tale prospettiva il riferimento all'art. 14, comma 4, viene interpretato in senso ampio e funzionale, coerentemente con la normativa eurounitaria, imponendo alla Stazione appaltante di considerare tutte le **opzioni contrattuali**, eventuali **rinnovi** e ogni possibile incremento quantitativo delle prestazioni.

Di particolare interesse è la qualificazione del **quinto d'obbligo (art. 120, comma 9)** come vera e propria **opzione contrattuale**.

Il parere evidenzia una significativa evoluzione rispetto al previgente quadro normativo:

- Il quinto non opera più automaticamente;
- Deve essere espressamente previsto negli atti di gara;
- Si inserisce nella logica delle modifiche contrattuali emesse, in coerenza con l'art. 72 della Direttiva 2014/24/UE.

Tale impostazione rafforza la necessità di una programmazione ex ante completa e trasparente.

Il punto centrale del parere è la chiara affermazione secondo cui la Stazione appaltante è tenuta a includere nel valore stimato anche il quinto d'obbligo, quantificandone il relativo valore economico.

Ciò vale indipendentemente dalla concreta probabilità di utilizzo dell'opzione e anche nei casi in cui la stessa sia limitata al recupero del ribasso d'asta e l'importo finale effettivo non superi la base d'asta iniziale.

L'istante sollevava un'obiezione di carattere sostanziale: l'inclusione del quinto, in presenza di un'opzione limitata al recupero del ribasso, sarebbe illogica e potenzialmente distorsiva (anche sotto il profilo della qualificazione SOA e della concorrenza).

Il parere, tuttavia, non accoglie tale impostazione e privilegia un'interpretazione **formalistica e garantista** fondata su esigenze di **trasparenza**, rispetto della **par condicio** e allineamento alla disciplina europea sulle modifiche contrattuali.